



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 LUGLIO 1993

N. 258 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE " Modifica alla l.r. 20 aprile 1990, n. 130 Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".

L'anno millenovecento novantatré il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annesi prof. Marcello Strazzoni Consiglieri Segretari i sigg. Raffaele Fitto inc. Giovanni Mastrangelo e con l'assistenza: - del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio F.F. sig. Alfonso Vigilante - del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Sig.ra Silvana Vernole I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

- 1) ALBANO Domenico
2) ANGIULI Vito
3) ANNESE Mario
4) APRILE Leonardo
5) ARMENISE Nicola
6) BALDUCCI Enrico
7) BELARDI Raffaele
8) BELLOMO Michele
9) BRUNO Antonio
10) CARROZZO Gaetano
11) COLANGELO Sabino
12) COLOGNO Michele
13) CONVERTINO Cosimo
14) COPERTINO Giovanni
15) DE CRISTOFARO Mario
16) DE LUCIA Francesco
17) DI CAGNO Nicola
18) DI GIOIA Pasquale
19) DIPIETRANGELO Carmine
20) FERLICCHIA Luigi
21) FESTINANTE Luigi
22) FITTO Raffaele
23) FUSILLO Nicola
24) GIANGROSSI Luigi
25) GODELLI Silvia

Table with 2 columns: Presenti, Assenti. Contains presence/absence marks for items 1-25.

- 26) INTRONA Onofrio
27) LIA Cesare
28) MACRI' Camillo
29) MARROCCOLI Tommaso
30) MARTELLOTTA Giuseppe
31) MARZO Corradino
32) MASSAFRA Isabella
33) MASTRANGELO Giovanni
34) MINISCHETTI Luigi
35) OCCHIOFINO Nicola
36) PAOLUCCI Roberto
37) PIZZICOLI Michele
38) POTI' Vittorio
39) PUGLIESE Girolamo
40) SABATO Giovanni
41) SAVINO Vito
42) SILVESTRI Antonio
43) STANO Giulio
44) STRAZZERI Marcello
45) TAGLIENTE Nicola
46) TARQUINIO Lucio
47) TATARELLA Salvatore
48) TEDESCO Alberto
49) TONDO Antonio
50) ZINGRILLO Giuseppe

Table with 2 columns: Presenti, Assenti. Contains presence/absence marks for items 26-50.

1.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che quinto argomento in discussione é il disegno di legge "Modifica alla l.r. 20 aprile 1990, n. 13. Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".

Dà la parola al relatore, cons. De Cristofaro, Presidente della IV Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto, espressi ed accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifica alla l.r. 20 aprile 1990, n. 13. Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (sig. Alfonso Vigilante)



LEGGE REGIONALE

"Modifica alla l.r. 20 aprile 1990, n. 13. Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l'esercizio delle funzioni amministrative".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

ART. 1

1. Al titolo della l.r. 20 aprile 1990 n. 13, è apportata la sostituzione del termine "realizzazione" con il termine "razionalizzazione".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto)

ART. 2

1. Il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13 è così sostituito:

"2. L'autorizzazione è fornita con deliberazione della Giunta comunale.

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto)

ART. 3

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13 sono aggiunte, previa eliminazione del punto, le parole "del decreto di concessione o di voltura".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).



ART. 4

1. Il comma 3 dell'art. 16 della L.R. 20 aprile 1990, n. 13, è così sostituito:

"3. Si incorre, altresì, nella decadenza quando la Regione riceve la comunicazione dei comuni, di cui al terzo comma del successivo art. 33, attestante la sospensione dell'esercizio. In tali casi, così come in tutti gli altri casi in cui si viene a conoscenza della sospensione, il concessionario, previa diffida, deve rimettere in esercizio l'impianto o, in alternativa, chiedere l'autorizzazione alla sospensione. Trascorsi sessanta (60) giorni dalla lettera di diffida senza che l'esercizio sia ripreso o senza che sia stata presentata domanda di autorizzazione alla sospensione, previa verifica d'ufficio sul posto e senza alcun altro avviso si procede alla dichiarazione di decadenza".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).

ART. 5

1. Il comma 1 dell'art. 17 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13 è così sostituito:

"1. L'impianto può essere potenziato con l'aggiunta di altro prodotto previa rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui attività risulti sospesa con autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi di impianto dotato di piazzale o di adeguamento fuori strada".

2. Il comma 3 dell'art. 17 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13 è così sostituito:

"3. Agli impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per prodotti già erogati ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.P.C.M. 11 settembre 1989. La domanda di autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata del parere favorevole dei Vigili del Fuoco, dell'UTIF e dell'ANAS o dell'Amministrazione provinciale, qualora l'impianto prospetti su strade di loro pertinenza, nonché del parere del Comune espresso dalla Giunta comunale per impianti installati su suolo del demanio comunale. Prima della messa in esercizio, i nuovi distributori devono essere collaudati dall'apposita Commissione".

3. Alla fine del comma 6 dell'art. 17 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:

"Alla stessa procedura dei punti a), c), d) è soggetta l'inversione d'uso dei distributori".



ART. 6

1. Il comma 4 dell'art. 18 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13 è così sostituito:

"4. Al fine di riequilibrare e razionalizzare la rete non è consentito il trasferimento di un solo impianto nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia. Detto trasferimento su nuova posizione può essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatti salvi i trasferimenti coatti derivanti da determinazioni di organismi pubblici e quelli decisi dal Comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo art. 30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale".

2. Al comma 9 dell'art. 18 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13, dopo le parole "di cui", le parole "terzo comma" sono sostituite con le parole "comma 2".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).

ART. 7

1. Il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13 è così sostituito:

"1. Fermo restando il comma 3 del precedente art. 16, in generale, l'esercizio degli impianti non può essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione tranne che per le ferie dei gestori, previste dall'art. 19 della l.r. 23 maggio 1980, n. 49".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).

ART. 8

1. La lett. b) del comma 6 dell'art. 22 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13 è così sostituito:

"b) l'erogato medio annuo di G.P.L. dell'impianto più vicino non sia stato inferiore a due milioni di litri nel triennio antecedente la data della domanda".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto)



ART. 9

1. Il comma 4 dell'art. 26 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13, è così sostituito:

"4. Ai fini dell'istruttoria, le domande vanno corredate, inoltre, della certificazione dell'avvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dal comma 1 dell'art. 5 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).

ART. 10

1. Il termine previsto per l'adozione della deliberazione comunale di cui al comma 3 dell'art. 30 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13, è prorogato a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).

ART. 11

1. Il comma 2 dell'art. 32 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13 è sostituito dal seguente:

"2. Il termine di cui al precedente comma, in presenza di comprovata e documentata necessità e su richiesta del concessionario, può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).

ART. 12

1. Il comma 3 dell'art. 33 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13, è così sostituito:

"3. Fermo restando il disposto del comma 1 del precedente art. 19, i Comuni devono comunicare alla Regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero verificarsi tali evenienze e sempre che il periodo di inattività sia superiore a quindici giorni consecutivi".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).



ART. 13

1. Il termine previsto per le domande di regolarizzazione della posizione amministrativa da parte dei concessionari di cui al comma 1 dell'art. 36 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13 é prorogato a mesi 6 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).

ART. 14

1. Il comma 3 dell'art. 37 della l.r. 20 aprile 1990, n. 13, é così sostituito:

"3. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, l'espletamento delle funzioni nonché gli accertamenti ai fini istruttori e le ispezioni, rivenienti dall'applicazione della presente legge, sono affidate al settore commercio dell'Assessorato - Ufficio carburanti".

(Approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo Misto).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (sig. Alfonso Vigilante)